

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse ⁽¹⁾

(98/C 382/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 607 def. — 97/0302(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 19 ottobre 1998)

⁽¹⁾ GU C 46 del 11.2.1998, pag. 7.

TESTO ORIGINALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio con il Libro bianco del 13 dicembre 1995 ⁽¹⁾, «Una politica energetica per l'Unione europea» le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità;

considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio con il Libro bianco del ... 1997 le sue opinioni sull'attuazione e sul controllo di una strategia e di un piano d'azione della Comunità a favore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2010, mediante il ricorso alle nuove tecnologie;

⁽¹⁾ COM(95) 682 del 13.12.1995.

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio con il Libro bianco del 13 dicembre 1995 ⁽¹⁾, «Una politica energetica per l'Unione europea» le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità;

considerando che la Commissione ha comunicato al Consiglio con il Libro bianco del ... 1997 le sue opinioni sull'attuazione e sul controllo di una strategia e di un piano d'azione della Comunità a favore delle fonti energetiche rinnovabili per il 2010, mediante il ricorso alle nuove tecnologie;

⁽¹⁾ COM(95) 682 del 13.12.1995.

TESTO ORIGINALE

considerando che il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 1996 ⁽¹⁾, il programma SAVE II per rafforzare le iniziative in materia di efficienza energetica nella Comunità e ridurre le emissioni di CO₂;

considerando la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo del 26 aprile 1994 relativa al Quarto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) ⁽²⁾ e la decisione della stessa data relativa a un programma quadro di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾ nonché la proposta della Commissione del 30 aprile 1997 relativa al Quinto programma quadro di RST ⁽⁴⁾;

considerando che la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio, il 14 maggio 1997, una comunicazione sulla dimensione energetica del cambiamento climatico ⁽⁵⁾;

considerando che l'utilizzazione di tecnologie più pulite contribuisce agli obiettivi della strategia comunitaria di lotta contro l'acidificazione ⁽⁶⁾;

considerando che l'energia costituisce un elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale della Comunità;

considerando che il grado di dipendenza energetica della Comunità dai fornitori esterni aumenterà considerevolmente nei prossimi anni;

considerando che il livello dei costi energetici ha un'importanza particolare per la competitività delle imprese europee;

TESTO MODIFICATO

considerando che il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 1996 ⁽¹⁾, il programma SAVE II per rafforzare le iniziative in materia di efficienza energetica nella Comunità e ridurre le emissioni di CO₂;

considerando la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo del 26 aprile 1994 relativa al Quarto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) ⁽²⁾ e la decisione della stessa data relativa a un programma quadro di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾ nonché la proposta della Commissione del 30 aprile 1997 relativa al Quinto programma quadro di RST ⁽⁴⁾;

considerando che la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio, il 14 maggio 1997, una comunicazione sulla dimensione energetica del cambiamento climatico ⁽⁵⁾;

considerando che l'utilizzazione di tecnologie più pulite contribuisce agli obiettivi della strategia comunitaria di lotta contro l'acidificazione ⁽⁶⁾;

considerando che l'energia costituisce un elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale della Comunità;

considerando che il grado di dipendenza energetica della Comunità dai fornitori esterni aumenterà considerevolmente nei prossimi anni;

considerando che il livello dei costi energetici ha un'importanza particolare per la competitività delle imprese europee;

considerando che per assicurare prezzi competitivi dell'energia è essenziale controllare regolarmente, a livello dell'Unione europea, il processo di attuazione delle due principali direttive recentemente adottate in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas;

⁽¹⁾ Decisione 96/737/CE del Consiglio (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50).

⁽²⁾ Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 94/268/Euratom del Consiglio (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

⁽⁴⁾ COM(97) 142 def.

⁽⁵⁾ COM(97) 196 def.

⁽⁶⁾ COM(97) 88 def. del 12.3.1997.

⁽¹⁾ Decisione 96/737/CE del Consiglio (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50).

⁽²⁾ Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 94/268/Euratom del Consiglio (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

⁽⁴⁾ COM(97) 142 def.

⁽⁵⁾ COM(97) 196 def.

⁽⁶⁾ COM(97) 88 def. del 12.3.1997.

TESTO ORIGINALE

considerando che è necessario, per la qualità di vita dei cittadini e alla luce degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità, vigilare sulla compatibilità dello sviluppo della produzione e del consumo di energia con gli obiettivi di protezione ambientale;

considerando in particolare la necessità di ridurre le emissioni di CO₂;

considerando che la Comunità deve, con particolare riferimento alle incertezze politiche legate ai mercati esterni e all'approvvigionamento, attuare una politica energetica coerente ed efficace che si inserisca nel quadro delle prospettive evolutive dell'economia a medio e lungo termine;

considerando che occorre a tal fine concentrare le azioni intraprese a titolo della politica energetica su obiettivi prioritari precisi;

considerando che con riferimento alle sfide strategiche cui è confrontata la Comunità, questi obiettivi devono in particolare garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il completamento dell'integrazione dei mercati dell'energia, il rafforzamento della competitività delle imprese europee e la ricerca di uno sviluppo economico sostenibile, compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente;

considerando che la realizzazione equilibrata di questi obiettivi implica che sia conferita un'attenzione particolare alla trasparenza, alla coerenza e al coordinamento dell'insieme delle azioni energetiche intraprese a livello comunitario;

considerando che nella sua risoluzione dell'8 luglio 1996 ⁽¹⁾ sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», il Consiglio ha sottolineato questa necessità;

⁽¹⁾ GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 1.

TESTO MODIFICATO

considerando che tale processo di controllo dovrebbe essere basato sulla cooperazione con le amministrazioni nonché con i regolatori degli Stati membri facilitando lo scambio delle migliori pratiche e assicurando una maggiore trasparenza sulla falsariga del modello avviato dalla Commissione per il mercato interno dell'energia elettrica;

considerando che è necessario, per la qualità di vita dei cittadini e alla luce degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità, vigilare sulla compatibilità dello sviluppo della produzione e del consumo di energia con gli obiettivi di protezione ambientale;

considerando in particolare la necessità di ridurre le emissioni di CO₂;

considerando che la Comunità deve, con particolare riferimento alle incertezze politiche legate ai mercati esterni e all'approvvigionamento, attuare una politica energetica coerente ed efficace che si inserisca nel quadro delle prospettive evolutive dell'economia a medio e lungo termine;

considerando che occorre a tal fine concentrare le azioni intraprese a titolo della politica energetica su obiettivi prioritari precisi;

considerando che con riferimento alle sfide strategiche cui è confrontata la Comunità, questi obiettivi devono in particolare garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, il completamento dell'integrazione dei mercati dell'energia, il rafforzamento della competitività delle imprese europee e la ricerca di uno sviluppo economico sostenibile, compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente;

considerando che la realizzazione equilibrata di questi obiettivi implica che sia conferita un'attenzione particolare alla trasparenza, alla coerenza e al coordinamento dell'insieme delle azioni energetiche intraprese a livello comunitario;

considerando che nella sua risoluzione dell'8 luglio 1996 ⁽¹⁾ sul Libro bianco «Una politica energetica per l'Unione europea», il Consiglio ha sottolineato questa necessità;

⁽¹⁾ GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 1.

TESTO ORIGINALE

considerando che al momento dell'adozione del regolamento recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione energetica internazionale nel settore energetico -Programma Synergy ⁽¹⁾, il Consiglio ha ritenuto utile la presentazione da parte della Commissione di una comunicazione su tutti i programmi comunitari aventi una componente energetica, eventualmente seguita da una proposta sull'istituzione di un programma quadro per l'energia;

considerando che la Commissione ha presentato una comunicazione «Panoramica globale della politica e delle azioni energetiche» ⁽²⁾ da cui risulta in particolare che le azioni svolte dalla Comunità sono numerose ma disperse, sia nell'ambito della politica energetica stessa, tra i vari programmi, sia tra diverse politiche comunitarie;

considerando che occorre garantire o rafforzare la gestione, la complementarità e l'utilizzazione ottimale delle risorse di bilancio;

considerando che soltanto un approccio effettivamente integrato potrà consentire di tenere debitamente conto di tutti gli elementi dei problemi da risolvere;

considerando che questo approccio di coerenza e di coordinamento deve aver luogo sia nell'ambito della politica dell'energia come tale che tra le componenti energetiche presenti in altre politiche comunitarie;

considerando che a tal fine bisogna definire e stabilire un programma quadro pluriennale per le azioni intraprese a titolo della politica energetica nella Comunità;

considerando che questo programma quadro dovrà essere attuato mediante azioni orizzontali e programmi tematici;

TESTO MODIFICATO

considerando che al momento dell'adozione del regolamento recante adozione di un programma destinato a promuovere la cooperazione energetica internazionale nel settore energetico -Programma Synergy ⁽¹⁾, il Consiglio ha ritenuto utile la presentazione da parte della Commissione di una comunicazione su tutti i programmi comunitari aventi una componente energetica, eventualmente seguita da una proposta sull'istituzione di un programma quadro per l'energia;

considerando che la Commissione ha presentato una comunicazione «Panoramica globale della politica e delle azioni energetiche» ⁽²⁾ da cui risulta in particolare che le azioni svolte dalla Comunità sono numerose ma disperse, sia nell'ambito della politica energetica stessa, tra i vari programmi, sia tra diverse politiche comunitarie;

considerando che occorre garantire o rafforzare la gestione, la complementarità e l'utilizzazione ottimale delle risorse di bilancio;

considerando che soltanto un approccio effettivamente integrato e coordinato delle azioni comunitarie nel settore energetico potrà consentire lo sviluppo di una politica dell'energia efficace e coerente che tenga debitamente conto di tutti gli elementi dei problemi da risolvere;

considerando che questo approccio di coerenza e di coordinamento deve aver luogo sia nell'ambito della politica dell'energia come tale che tra le componenti energetiche presenti in altre politiche comunitarie;

considerando che a tal fine bisogna definire e stabilire un programma quadro pluriennale per le azioni intraprese a titolo della politica energetica nella Comunità;

considerando che questo programma quadro dovrà essere attuato mediante azioni orizzontali e programmi tematici;

considerando che le analisi prospettiche e il controllo dei mercati sono essenziali per lo sviluppo di una adeguata strategia di politica energetica a medio e lungo termine; che occorre favorire in questo campo analisi condivise tra gli Stati membri e le parti interessate;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 1).

⁽²⁾ COM(97) 167 def. del 23.4.1997.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 701/97 del Consiglio (GU L 104 del 22.4.1997, pag. 1).

⁽²⁾ COM(97) 167 def. del 23.4.1997.

TESTO ORIGINALE

considerando che le azioni orizzontali coprono le analisi prospettiche e il controllo dei mercati nonché la cooperazione energetica internazionale;

considerando che i programmi tematici concernono la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e l'attuazione di una strategia comunitaria a favore di queste risorse, l'incoraggiamento dell'efficienza energetica, la stimolazione del settore dei combustibili solidi e l'utilizzazione sicura dell'energia nucleare;

considerando che, alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si inseriscono le azioni energetiche svolte nel quadro della ricerca e delle reti transeuropee, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni devono essere mantenute nel quadro loro proprio;

considerando che alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si svolgono le azioni energetiche di RST, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni resteranno conformi alle modalità e procedure del programma quadro di RST, ma che la cooperazione e il coordinamento con le altre strutture devono essere rafforzati;

considerano che le azioni o i programmi già citati devono essere, se necessario, attuati mediante altrettante misure specifiche che eventualmente sostituiranno gli atti corrispondenti ora in vigore;

TESTO MODIFICATO

considerando che le azioni orizzontali coprono le analisi prospettiche e il controllo dei mercati nonché la cooperazione energetica internazionale;

considerando che i programmi tematici concernono la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e l'attuazione di una strategia comunitaria a favore di queste risorse, l'incoraggiamento dell'efficienza energetica, la stimolazione del settore dei combustibili solidi e l'utilizzazione sicura dell'energia nucleare;

considerando che, alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si inseriscono le azioni energetiche svolte nel quadro della ricerca e delle reti transeuropee, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni devono essere mantenute nel quadro loro proprio;

considerando che alla luce del contesto e delle strutture specifiche in cui si svolgono le azioni energetiche di RST, le strutture e le modalità di attuazione di queste azioni resteranno conformi alle modalità e procedure del programma quadro di RST, ma che la cooperazione e il coordinamento con le altre strutture devono essere rafforzati;

considerano che le azioni o i programmi già citati devono essere, se necessario, attuati mediante altrettante misure specifiche che eventualmente sostituiranno gli atti corrispondenti ora in vigore;

considerando che il sostegno all'ampliamento dell'Unione europea dovrebbe mettere un accento particolare sull'energia, vista la sua importanza politica, sociale ed economica nella maggior parte dei paesi candidati all'adesione; che ciò dovrebbe includere il sostegno all'attuazione dell'acquis in materia di energia, un maggiore coordinamento di PHARE e dei programmi di cooperazione internazionale in materia di energia (SYNERGY), l'apertura dei programmi sull'efficienza energetica (SAVE), sulle energie rinnovabili (ALTENER) e sui combustibili solidi ai paesi candidati all'adesione nonché una più stretta cooperazione con istituzioni finanziarie europee e internazionali (BEI, BERS, Banca Mondiale) e l'attuazione del trattato sulla Carta dell'energia;

TESTO ORIGINALE

considerando che il principio di ricerca della massima coerenza implica l'istituzione di un comitato unico, a carattere consultivo, per l'insieme del programma quadro e delle azioni in esso contenute;

considerando che, alla luce della varietà e della complessità tecnica delle questioni da trattare, spetterà al comitato unico e alla Commissione avvalersi per quanto necessario del contributo di opportuni esperti;

considerando che il comitato unico aiuterà la Commissione a garantire la massima trasparenza e la diffusione delle informazioni tra tutte le istanze interessate e a rafforzare la coerenza delle azioni energetiche svolte nel quadro delle diverse politiche comunitarie;

considerando che senza pregiudizio di una valutazione sistematica e regolare delle azioni, il programma quadro «Energia» e i suoi programmi specifici dovranno a metà periodo essere oggetto di una valutazione a cura di esperti indipendenti;

considerando che la concentrazione delle azioni sui tre grandi obiettivi prioritari «sicurezza dell'approvvigionamento, competitività e protezione dell'ambiente» faciliterà un'utilizzazione più trasparente e più efficace delle risorse;

considerando che in funzione delle scelte politiche e delle priorità adottate, potrà essere deciso un rafforzamento dei mezzi finanziari;

considerando che il finanziamento delle azioni intraprese nei settori prioritari della promozione delle energie rinnovabili (programma ALTENER) e dell'efficienza energetica (programma SAVE) potrà essere riesaminato quando saranno stabilite le prossime prospettive finanziarie;

TESTO MODIFICATO

considerando che il principio di ricerca della massima coerenza implica l'istituzione di un comitato unico, a carattere consultivo, per l'insieme del programma quadro e delle azioni in esso contenute;

considerando che, alla luce della varietà e della complessità tecnica delle questioni da trattare, spetterà al comitato unico e alla Commissione avvalersi per quanto necessario del contributo di opportuni esperti;

considerando che il comitato unico aiuterà la Commissione a garantire la massima trasparenza e la diffusione delle informazioni tra tutte le istanze interessate e a rafforzare la coerenza delle azioni energetiche svolte nel quadro delle diverse politiche comunitarie;

considerando che dovrebbero essere elaborate regolarmente, sulla base dei principali indicatori di politica energetica, relazioni sull'attuazione del programma quadro;

considerando che senza pregiudizio di una valutazione sistematica e regolare delle azioni, il programma quadro «Energia» e i suoi programmi specifici dovranno a metà periodo essere oggetto di una valutazione a cura di esperti indipendenti;

considerando che la concentrazione delle azioni sui tre grandi obiettivi prioritari «sicurezza dell'approvvigionamento, competitività e protezione dell'ambiente» faciliterà un'utilizzazione più efficace delle risorse;

considerando che le sfide di politica energetica cui l'Unione europea dovrà confrontarsi nel prossimo decennio esigono adeguati stanziamenti di bilancio per il programma quadro nel settore dell'energia e che, nel contesto delle nuove prospettive finanziarie in funzione delle scelte politiche e delle priorità adottate, un necessario rafforzamento dei mezzi finanziari potrebbe essere deciso;

considerando che, alla luce del ruolo centrale dell'energia nella strategia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il finanziamento delle azioni intraprese nei settori prioritari della promozione delle energie rinnovabili (programma ALTENER) e dell'efficienza energetica (programma SAVE) potrà essere riesaminato quando saranno stabilite le prossime prospettive finanziarie, accanto ad un rafforzato sforzo di coordinamento di questi settori con le altre politiche comunitarie (ad es. fondi strutturali, ambiente e ricerca);

TESTO ORIGINALE

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi prioritari della politica energetica, quali sopra enunciati, nonché il rafforzamento e il coordinamento delle azioni energetiche intraprese a titolo della politica energetica propriamente detta, così come nel quadro di altre politiche comunitarie, devono, per loro natura, essere realizzati a livello comunitario e che la presente decisione si limita strettamente al minimo necessario per realizzare detti obiettivi;

considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione intesa a coordinare tutti gli aspetti della politica energetica, non prevede altri poteri di azione oltre a quelli dell'articolo 235; che i programmi specifici di attuazione del presente programma quadro saranno adottati ciascuno sull'opportuna base giuridica, in funzione del loro obiettivo, soprattutto se esso è l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all'articolo 130 R del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1998-2002 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie nel settore dell'energia, qui di seguito designato il «programma quadro».

2. Il programma quadro contribuisce in primo luogo a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia;
- assicurare la competitività;
- promuovere la compatibilità tra lo sviluppo del mercato energetico e gli obiettivi di protezione dell'ambiente.

3. Il programma quadro contribuisce anche a rafforzare la trasparenza, la coerenza e il coordinamento dell'insieme delle azioni energetiche comunitarie che dipendono dalla politica dell'energia come tale e favorisce anche una buona articolazione con le azioni intraprese a titolo di altre politiche comunitarie.

TESTO MODIFICATO

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi prioritari della politica energetica, quali sopra enunciati, nonché il rafforzamento e il coordinamento delle azioni energetiche intraprese a titolo della politica energetica propriamente detta, così come nel quadro di altre politiche comunitarie, devono, per loro natura, essere realizzati a livello comunitario e che la presente decisione si limita strettamente al minimo necessario per realizzare detti obiettivi;

considerando che il trattato, per l'adozione della presente decisione intesa a coordinare tutti gli aspetti della politica energetica, non prevede altri poteri di azione oltre a quelli dell'articolo 235; che i programmi specifici di attuazione del presente programma quadro saranno adottati ciascuno sull'opportuna base giuridica, in funzione del loro obiettivo, soprattutto se esso è l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali di cui all'articolo 130 R del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo 1998-2002 è adottato un programma quadro pluriennale di azioni comunitarie nel settore dell'energia, qui di seguito designato il «programma quadro».

2. Il programma quadro contribuisce in primo luogo a perseguire i seguenti obiettivi prioritari:

- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia;
- assicurare la competitività;
- promuovere la compatibilità tra lo sviluppo del mercato energetico e gli obiettivi di protezione dell'ambiente.

3. Il programma quadro contribuisce anche a rafforzare la trasparenza, la coerenza e il coordinamento dell'insieme delle azioni energetiche comunitarie che dipendono dalla politica dell'energia come tale e favorisce anche una buona articolazione con le azioni intraprese a titolo di altre politiche comunitarie.

TESTO ORIGINALE

Articolo 2

1. Senza pregiudizio delle azioni relative all'energia intraprese rispettivamente nell'ambito della politica di ricerca o delle reti transeuropee, il programma quadro è attuato mediante sei programmi specifici, di natura orizzontale o tematica, corrispondenti alle azioni seguenti:

- a) sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, un programma di controllo regolare dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche in modo che le decisioni politiche relative all'energia possano essere prese sulla base di un'analisi condivisa;
- b) rafforzare, nei limiti delle competenze del programma quadro, la cooperazione internazionale nel settore dell'energia, soprattutto per incoraggiare, da un lato, una maggiore diversificazione delle fonti energetiche e, dall'altro, una maggiore trasparenza e stabilità dei mercati internazionali, in particolare del gas e del petrolio;
- c) promuovere le fonti energetiche nuove e rinnovabili e attuare una strategia e un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili per il 2010;
- d) incoraggiare un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse energetiche;
- e) contribuire alla rivitalizzazione del settore carboniero, soprattutto grazie all'impiego di tecnologie compatibili con l'ambiente;
- f) rendere più sicura l'utilizzazione dell'energia nucleare.

2. Ogni programma specifico, di una durata corrispondente al periodo di applicazione del presente programma quadro, stabilisce le sue modalità di realizzazione.

3. L'attuazione del programma quadro può dar luogo, se necessario, a programmi complementari e alla partecipazione della Comunità a programmi intrapresi da diversi Stati membri. Essa può anche sfociare in una cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

TESTO MODIFICATO

Articolo 2

1. Senza pregiudizio delle azioni relative all'energia intraprese rispettivamente nell'ambito della politica di ricerca o delle reti transeuropee, il programma quadro è attuato mediante sei programmi specifici, di natura orizzontale o tematica, corrispondenti alle azioni seguenti:

- a) sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, un programma di controllo regolare dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche in modo che le decisioni politiche relative all'energia possano essere prese sulla base di un'analisi condivisa;
- b) rafforzare, nei limiti delle competenze del programma quadro, la cooperazione internazionale nel settore dell'energia, soprattutto per incoraggiare, da un lato, una maggiore diversificazione delle fonti energetiche e, dall'altro, una maggiore trasparenza e stabilità dei mercati internazionali, in particolare del gas e del petrolio;
- c) promuovere le fonti energetiche nuove e rinnovabili e attuare una strategia e un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili per il 2010;
- d) incoraggiare un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse energetiche, compresa la promozione della cogenerazione di calore e energia;
- e) contribuire alla rivitalizzazione del settore carboniero, soprattutto grazie all'impiego di tecnologie compatibili con l'ambiente;
- f) rendere più sicura l'utilizzazione dell'energia nucleare.

2. Ogni programma specifico, di una durata corrispondente al periodo di applicazione del presente programma quadro, stabilisce le sue modalità di realizzazione.

3. L'attuazione del programma quadro può dar luogo, se necessario, a programmi complementari e alla partecipazione della Comunità a programmi intrapresi da diversi Stati membri. Essa può anche sfociare in una cooperazione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

4. La Commissione prende iniziative al fine di rafforzare la coerenza della politica energetica dell'Unione europea per quanto concerne le politiche dell'ambiente, dell'imposizione fiscale dell'energia, dei fondi strutturali, di ricerca e sviluppo, l'attuazione degli accordi di partenariato con i PECO e il trattato sulla Carta per l'energia.

La Commissione deve inoltre rafforzare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee ed internazionali (BEI, BERS, Banca Mondiale) nel quadro dell'attuazione della politica energetica dell'Unione europea.

*Articolo 3**Articolo 3*

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese a titolo del programma quadro sono stabilite conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni intraprese a titolo del programma quadro sono stabilite conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 4**Articolo 4*

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma quadro e dell'elaborazione dei progetti di linee direttrici applicabili alle azioni e misure da intraprendere a titolo di ciascun programma specifico.

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma quadro e dell'elaborazione dei progetti di linee direttrici applicabili alle azioni e misure da intraprendere a titolo di ciascun programma specifico.

2. La Commissione è assistita, nella gestione del programma quadro, da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è assistita, nella gestione del programma quadro, da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

TESTO ORIGINALE

Articolo 5

1. La Commissione esamina ogni anno lo stato di avanzamento del programma quadro e dei programmi specifici. Essa valuta l'attuazione e l'efficacia globale del programma quadro e il suo contributo alla politica comunitaria. Essa valuta altresì se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari rispondono sempre all'evoluzione della situazione e presenta eventualmente proposte per adeguare o completare il programma quadro e/o i programmi specifici.

2. Nel terzo anno del periodo di applicazione del presente programma quadro, e comunque prima di presentare proposte sull'istituzione di un successivo programma quadro, la Commissione fa effettuare da esperti indipendenti una valutazione esterna globale della realizzazione delle azioni comunitarie svolte a titolo del programma quadro. Le conclusioni della valutazione, accompagnate dalle osservazioni della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

3. La scelta degli esperti indipendenti di cui ai paragrafi precedenti è effettuata dalla Commissione su una base equilibrata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

TESTO MODIFICATO

Articolo 5

1. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sullo stato di avanzamento del programma quadro e dei programmi specifici. Sulla base dell'evoluzione dei principali indicatori della politica energetica, essa valuta l'attuazione e l'efficacia globale del programma quadro e il suo contributo alla politica comunitaria. Essa valuta altresì se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari rispondono sempre all'evoluzione della situazione e presenta eventualmente proposte per adeguare o completare il programma quadro e/o i programmi specifici.

2. Nel terzo anno del periodo di applicazione del presente programma quadro, e comunque prima di presentare proposte sull'istituzione di un successivo programma quadro, la Commissione fa effettuare da esperti indipendenti una valutazione esterna globale della realizzazione delle azioni comunitarie svolte a titolo del programma quadro. Le conclusioni della valutazione, accompagnate dalle osservazioni della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

3. La scelta degli esperti indipendenti di cui ai paragrafi precedenti è effettuata dalla Commissione su una base equilibrata.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.